



Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 DEL 21-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PEDOTE DOMENICO	X	
PONZELINI MATTEO	X	
GUERCIOTTI IGOR STEFANO	X	
SIBONI LAURA	X	
GIAMMANCO GRETA		X
ASTI MICHELE		X

Componente	Presente	Assente
RONCORONI LAILA	X	
CONTI LAURA	X	
DAINESI NEVIS	X	
VENTURA SILVIA	X	
COTTAFAVA GABRIELE	X	

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOMENICO PEDOTE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il punto all'ordine del giorno viene illustrato dal Sindaco, trattato, discusso e votato secondo quanto integralment e risultante dalla registrazione di seduta acquisita agli atti in modalità file voce.

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 77 predisposta in data 14-07-2026 dal Responsabile del Servizio;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere per la regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area;
- b) Parere per la regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta di deliberazione in esame;

Presenti n. 09 consiglieri, votanti n. 09

Con voti n. 06 favorevoli, n. 2 contrari (Dainesi, Ventura), n. 1 astenuto (Cottafava), espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta n. 77 predisposta in data 14-07-2026 dal Responsabile del servizio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco:

ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134 - 4°comma-del T.U.EE.LL. di cui al D.L gs 18.08.2000, n.267;

Presenti n. 09 consiglieri, votanti n. 09

Con voti n. 06 favorevoli, n. 2 contrari (Dainesi, Ventura), n. 1 astenuto (Cottafava), espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

Ufficio: Contabilità e Bilancio

Proposta n. 77 del 14-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Premesso che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026 – 2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Pieve Fissiraga ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
- l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico – finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Vista la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

Vista la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* con la quale l'Autorità ha approvato i documenti, necessari per l'approvazione del PEF T ari 2022- 2025;

Vista la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 con la quale ad oggetto: *"AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)"* mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;

Considerato che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:

1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MT R-3;
2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029;
3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
4. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF;

Viste, altresì:

Ø la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata *"Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com"*;

Ø la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata *"Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif"*, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;

Ø la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata *"Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)"*, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e

relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;

Ø la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;

Ø la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;

Ø la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Dato atto che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

Ø in funzione dei costi di esercizio del Comune di Pieve Fissiraga e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, Aprica S.p.A., come da documentazione trasmessa in data 10/02/2026 prot. n. 708;

Ø seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);

Ø nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026

Visti:

§ l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668;

Preso atto che la presente deliberazione approva unicamente il Piano Economico Finanziario 2026-2029 e che con successivo atto di deliberazione in data odierna, saranno approvate le tariffe TARI 2026;

Tutto ciò premesso,

Visto dunque il PEF 2026 – 2029, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario, ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2025.

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il periodo 2026-2029 del secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029 come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, e dal metodo MTR-3 che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Rilevato che:

o in considerazione dei costi effettivi e di quelli previsionali, il PEF pluriennale espone le seguenti risultanze:

- 1) per l'anno 2026 € 257.200,00
- 2) per l'anno 2027 € 261.820,00
- 3) per l'anno 2028 € 266.522,00
- 4) per l'anno 2029 € 271.309,00

Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie negli anni 2026-2029 è stato superato, tuttavia non si applica l'istanza di superamento del limite alla crescita tariffaria previsto dal comma 4.4 del MTR-3;

L'ETC, ha ritenuto avvalersi della facoltà prevista dal comma 4.5 della delibera 397/2025/R/Rif di rettificare delle componenti di costo al fine di rispettare il limite dei costi massimi ammissibili, avendo verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione, ed ha provveduto a comunicare al gestore Aprica S.p.A. l'esito di tale valutazione;

Dato atto che il predetto piano finanziario è stato predisposto tenendo conto della documentazione predisposta dal soggetto gestore Aprica S.p.a. contenente il PEF grezzo del Gestore e trasmessa a questo Comune, registrata al protocollo comunale con Prot. N. 708 del 10/02/2026;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario sottoscritta in data 13/07/2026 trasmessa al Protocollo con nota n. 3891 del 13/07/2026;

Ritenuto per quanto sopra di potere approvare il “Piano Finanziario pluriennale 2026-2029 TARI” risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quali:

- a) relazione di accompagnamento al PEF, quale parte integrante del presente atto;
- b) Piano economico finanziario PEF 2026-2029;
- c) Dichiarazione di veridicità del Comune;
- d) Atto di validazione;

Di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva;

Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

Di dare atto che la presente deliberazione approva unicamente il Piano Economico Finanziario 2026-2029, e che con successivo atto saranno approvate le Tariffe TARI anno 2026;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 19 del 21-07-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOMENICO PEDOTE

Il Segretario
DIEGO CARLINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
DIEGO CARLINO

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025 - parte variabile		-		-		-		-
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025 - parte fissa		873		873		873		873
ITV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 Determino 1/DTAC/2025		129.422		132.008		137.772		143.744
ITV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		127.779		129.811		128.750		127.563
Totale entrate tariffarie dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		257.200		261.820		266.522		271.307
Attività esterne Ciclo Integrato R2		-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 -		0,76		0,76		0,76		0,76
Classe R1 _o		B		B		B		B
Obiettivo R1 _{o+2}		0,78		0,78		0,78		0,78
Classe obiettivo R1 _{o+2}		B		B		B		B
Macro Indicatore R2								
R2 -		0,94		0,94		0,94		0,94
Classe R2 _o		B		B		B		B
Obiettivo R2 _{o+2}		0,95		0,95		0,95		0,95
Classe obiettivo R2 _{o+2}		A		A		A		A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AE TM HC - H di partenza		20.930						
CEO TM HC - H di partenza		35.598						
H di partenza		58,8%						
Classe H di partenza		D						
H Target 2024		60,8%						
Classe target 2024		C						
Calcolo H effettivo								
AE TM HC - H effettivo		19.426						
CEO TM HC - H effettivo		34.532						
H effettivo effettivo		56,3%						
Classe H effettivo		D						
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF o+2		60,3%						
Classe H target		C						
Riclassificazione H								
AE TM HC - H riclassificato		19.426						
CEO TM HC - H riclassificato		31.949						
H _o riclassificato		60,8%						
Componente CONTR s		2.583						